



COPIA

CITTÀ DI FASANO
CONSIGLIO COMUNALE

N.34

Registro Deliberazioni

OGGETTO

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). FISSAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
D'IMPOSTA DELLA COMPONENTE I.M.U. PER L'ANNO 2015**

Il giorno 30 luglio 2015 alle ore 16,20 con la continuazione , in Fasano, nella sala consiliare del Palazzo di Città',
previo avviso scritto, notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale
di Fasano in sessione **straordinaria** di seconda convocazione

Per la trattazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto sono presenti i seguenti consiglieri:

	presente	Assente		presente	Assente
Di Bari Pasquale	P		CONVERTINI Oronzo	P	
CISTERNINO Gianluca Giacomo	P		PERTOSA Giuseppe		A
ZACCARIA Giuseppe		A	CLARIZIO Saverio	P	
MASELLA Francesco	P		ZIZZI Tonio	P	
ANGLANI Gregorio		A	COLUCCI Giuseppe	P	
LEGROTTagLIE Antonio	P		ROSATO Giacomo	P	
NEGLIA Grazia	P		PAGNELLI Antonio	P	
ANGELINI Giacomo	P		CASTELLANETA Emma	P	
NAPOLETANO Vito	P		FANELLI Vittorio	P	
SCIANARO Antonio	P		AMATI Luana	P	
DI GERONIMO Biagio	P		DE CAROLIS Donato	P	
ALBANESE Luigia	P		BIANCHI Vito	P	
PERRINI Ernesto		A			

Presiede la seduta Gianluca Cisternino nella sua qualità di Presidente
Partecipa alla riunione il Segretario Generale dott. Pasquale GRECO

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Fissazione aliquote e detrazioni d'imposta della componente IMU per l'anno 2015

Il vice Sindaco dà lettura della seguente relazione:

“Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Evidenziato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

Evidenziato, inoltre, che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

Atteso che:

- il Fondo di solidarietà è ripartito con DPCM, tenendo conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;

- come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Dato atto che questo Comune, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 25.09.2014 ha fissato le seguenti aliquote detrazioni IMU anno 2014, distinte per immobili:

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,00 per mille
Immobili posseduti da soggetti AIRE	4,60 per mille
Immobili non produttivi di reddito fondiario	7,60 per mille
Immobili soggetti IRES	7,60 per mille
Fabbricati di proprietà di imprese costruttrici	7,60 per mille
Fabbricati categoria D	7,60 per mille
Immobili locati	7,60 per mille
Aliquota base per tutte le fattispecie diverse dalle precedenti	10,60 per mille

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2015 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota del 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota del 7,60 per mille per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di € 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Ritenuto rinviare al regolamento IMU, di prossima riapprovazione in C.C.:

- la definizione della fattispecie di cui all'art. 9 bis del D. l. 47/2014, il quale, innovando il comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, ha stabilito che, a partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- la definizione dell'ulteriore fattispecie a tenore della quale, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, dall'imposta dovuta per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 con la precisazione che la detrazione si applica anche nel caso di concessione di terreni in comodato o in affitto, a condizione che il possessore sia un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale.

Ritenuto, pertanto, confermare, per l'anno 2015, le aliquote di base dell'imposta municipale propria già previste per l'anno 2014, con il necessario adeguamento alle modifiche normative nel frattempo intervenute,

Fattispecie	
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,00 per mille

Immobili posseduti da soggetti AIRE	4,60 per mille
Immobili non produttivi di reddito fondiario	7,60 per mille
Immobili soggetti IRES	7,60 per mille
Fabbricati di proprietà di imprese costruttrici	7,60 per mille
Fabbricati categoria D	7,60 per mille
Immobili locati	7,60 per mille
Terreni agricoli (Zona Agricola Svantaggiata ZAS)	7,60 per mille
Aliquota base per tutte le fattispecie diverse dalle precedenti	10,60 per mille

Visti:

- a) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- b) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 13/05/2015, con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2015, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

VISTO il verbale della Comm.ne Consiliare Permanente Risorse n.6 del 27.07.2015, con il quale si è dichiarata “deserta” la seduta di cui all'oggetto della presente delibera;

Si invita, pertanto, il C.C. a voler deliberare in merito all'oggetto della presente deliberazione.”

Il Presidente, non avendo alcun consigliere chiesta la parola, pone in votazione l'argomento, che, in seduta pubblica e per appello nominale, consegue il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.21
Consiglieri assenti	n. 4 (Zaccaria, Anglani, Perrini, Pertosa)
Consiglieri astenuti	n. //
Consiglieri votanti	n.21
Voti favorevoli	n.20
Voti contrari	n. 1 (Bianchi)

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Vice Sindaco;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 e art.153 D.Lgs. 267/2000, allegati al presente atto sotto la lettera "A" ;

Visto l'esito della votazione, resa in seduta pubblica e per appello nominale;

DELIBERA

1. di fissare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015:

Fattispecie	
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,00 per mille
Immobili posseduti da soggetti AIRE	4,60 per mille
Immobili non produttivi di reddito fondiario	7,60 per mille
Immobili soggetti IRES	7,60 per mille
Fabbricati di proprietà di imprese costruttrici	7,60 per mille
Fabbricati categoria D	7,60 per mille
Immobili locati	7,60 per mille
Terreni agricoli (Zona Agricola Svantaggiata Z.A.S.)	7,60 per mille
Aliquota base per tutte le fattispecie diverse dalle precedenti	10,60 per mille

2. Di pubblicare la presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva (ai sensi dell'art. 52, c. 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997), adempiendo così all'obbligo di invio al MEF (come disposto dal c.15, art. 13 D.L. 6.12.2011 n° 201-conv. l. n. 22.12.2011 n° 214).



CITTÀ DI FASANO

Allegato A) alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 20.04.2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.), FISSAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
D'IMPOSTA DELLA COMPONENTE IMU PER L'ANNO 2015**

pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 18/8/2000 n.267 sulla su citata proposta di deliberazione

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Dott.ssa Marisa Ruggiero
DIRIGENTE SETTORE RISORSE

Fasano, 16.03.2015

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Dott.ssa Marisa Ruggiero
DIRIGENTE SETTORE RISORSE

Fasano, 16.03.2015

Ai sensi dell'art.97 comma 2 del D. Lgs 18/8/2000 n.267 e art.63 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, il Segretario NULLA ha da osservare sulla proposta di deliberazione in ordine alla conformità della stessa alle leggi, allo statuto ed al regolamento.

Fasano 30.04.2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pasquale Greco

La presente deliberazione viene sottoscritta come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Gianluca Giacomo Cisternino

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Pasquale Greco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del messo comunale , certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal **7 Agosto 2015**

Fasano, 7 Agosto 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Pasquale Greco

Il sottoscritto Segretario generale attesta che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4° del decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.

E' divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art.134, comma 3° del decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Fasano,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Pasquale Greco

Per copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Fasano

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pasquale Greco